

**REGIONE SICILIANA**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**  
**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 183 del 24.04.2017

**Oggetto:** Adozione della procedura operativa "*Integrazione del Sistema ISPRA- ARPA/APPA nei processi di adesione ad EMAS delle organizzazioni*".

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/2012)

- VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n.6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16/04/2003, n.4, dall'art.35 della legge regionale 31/05/2004 n.9 e dall'art.6 della legge regionale n.5 del 21/05/2005, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia);
- VISTO il D.A. n.165/GAB del 01/06/2005 dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, pubblicato nella G.U.R.S. n.29 dell'8 luglio 2005;
- VISTO il D.D.G. n.315 del 13/06/2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il DDG 125 DEL 23/03/2017 di adozione del bilancio di revisione 2017 e del bilancio pluriennale 2017/2019;
- VISTA la nota protocollo n. 18888 del 28/03/2017 con la quale questa Agenzia a seguito dell'adozione del bilancio di revisione 2017 e del bilancio pluriennale 2017/2019 con DDG 125 DEL 23/03/2017 ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio fino al 30/04/2017;
- VISTA la nota 25694 del 05/04/2017 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente ha autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 30/04/2017 assunta al protocollo agenziale al n. 20982 del 05/04/2017;
- VISTO che, ai sensi dell'art.15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA, con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA;
- CONSIDERATO che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO che, all'interno del Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 7 "*Attività integrate di tipo tecnico*" coordinata da ISPRA e da ARPA Umbria, ARPA Liguria, ARPA Lombardia e ARPA Sicilia, comprendente l'attività "*Procedura di registrazione EMAS*", affidata al Gruppo di Lavoro n.44 coordinato da ISPRA;
- VISTA la nota del DG ISPRA avente per oggetto "Criticità relative al mancato ricevimento dei pareri ARPA in fase di registrazione EMAS - ricorso al silenzio assenso" inviata al SNPA dal Presidente

dell'ISPRA in data 28 dicembre 2016 in cui si proponeva che trascorsi complessivamente 60 giorni, ISPRA trasmettesse al Comitato Sezione EMAS Italia la relativa relazione di istruttoria, in coerenza con la decisione del Comitato di avvalersi del silenzio-assenso;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal comma 3 art.3 della Legge 124/15 secondo cui il termine entro il quale le amministrazioni preposte alla tutela ambientale comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente;

PRESO ATTO della necessità nonché opportunità di adeguare il termine proposto nella nota ai 90 giorni disposti dalla predetta Legge 124/15;

RICHIAMATA la "Procedura di registrazione EMAS" approvata dal Consiglio Federale con DOC 43/14-CF del 30 giugno 2014;

VISTA la delibera DOC n 5 del 17 gennaio 2017 del Consiglio del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) di approvazione della proposta contenuta nella nota "*Criticità relative al mancato ricevimento dei pareri ARPA in fase di registrazione EMAS -ricorso al silenzio assenso*" che modifica il documento "*Procedura Operativa integrazione del sistema ISPRA – ARPA/APPA nei processi di adesione ad EMAS delle organizzazioni*" approvato dal consiglio Federale con DOC 43/14- CF del 30 giugno 2014.

## DECRETA

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
- 2) Di adottare la procedura operativa "*Procedura Operativa integrazione del sistema ISPRA – ARPA/APPA nei processi di adesione ad EMAS delle organizzazioni*" che è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del bilancio finanziario dell'ARPA Sicilia;
- 4) Di dare mandato al Responsabile della ST1 *Controlli ambientali* di curare il monitoraggio e l'attuazione della procedura;
- 5) Di disporre la trasmissione, a cura della SG1 *Staff della Direzione Generale*, del presente documento tramite PEC:
  - All' Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione siciliana [segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it](mailto:segreteria@regione.sicilia.it),
  - al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio Ambiente [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it),
  - al Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) [dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it)
- 6) Di dare incarico alla SG1 per la trasmissione, via e-mail, del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Unità Operativa Complessa dell' ARPA Sicilia;
- 7) Di disporre la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente per i compiti di vigilanza ed al Collegio dei Revisori.

Il Responsabile-SG1  
Dott. *Vincenzo Infantino*

Il Responsabile-SAZ  
Dott. *Vito Cringioja*

Il Direttore Generale  
Dott. *Francesco Licata di Baucina*

# **PROCEDURA OPERATIVA**

## **INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA - ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI**

### **INDICE**

1. Premessa
2. Campo di applicazione
3. Documenti di riferimento
4. Definizioni
5. Modalità operative
  - 5.1. Prima registrazione
  - 5.2. Estensione
  - 5.3. Mantenimento
  - 5.4. Rinnovo
  - 5.5. Sospensione e cancellazione
  - 5.6. Consultazione delle Parti Interessate
6. Informazione

## 1. PREMESSA

La presente Procedura ha la finalità di stabilire modalità standardizzate sul territorio nazionale per la gestione dell'interfaccia tra ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le ARPA/APPA (Agenzie Regionali - Provinciali per la Protezione/Prevenzione/Tutela Ambientale) nel processo di registrazione, e suo mantenimento, delle Organizzazioni secondo il Regolamento CE 1221/09.

La presente Procedura, pertanto, annulla e sostituisce il documento "EMAS: integrazione del sistema ANPA-ARPA/APPA nei processi di registrazione delle organizzazioni" dell'11/2/2002.

In particolare, la Procedura stabilisce le modalità di interfaccia tra l'ISPRA, nelle sue funzioni di supporto tecnico all'Organismo Competente Italiano, Comitato Ecolabel Ecoaudit (D.M. 413/1995) d'ora in poi indicato come Comitato, e le ARPA/APPA nelle fasi di registrazione, rinnovo, mantenimento, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni ai sensi del Regolamento CE 1221/09. Definisce inoltre le modalità di informazione tra ISPRA e le ARPA/APPA a valle della registrazione.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica alle ARPA/APPA e all'ISPRA, nell'ambito delle fasi di: prima registrazione EMAS delle organizzazioni, rinnovo, mantenimento, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni.

La Procedura diventa operativa a seguito della approvazione da parte del Consiglio Federale.

## 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE 1221/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Procedura del Comitato Ecolabel Ecoaudit Sez. EMAS Italia per la registrazione delle organizzazioni
- D.M. 413/95 : "Regolamento del Ministero dell'Ambiente recante norme per la istituzione e funzionamento del Comitato Ecolabel Ecoaudit".
- Decisione 2013/131/UE della Commissione del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

## 4. DEFINIZIONI

Comitato	Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM 413/95 cui è attribuito il compito di Organismo Competente nazionale previsto dal Regolamento EMAS. Il Comitato ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui è attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. L'ISPRA ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
ARPA/APPa (Agenzie Regionali - Provinciali per la Protezione/Prevenzione/Tutela Ambientale)	Autorità responsabile dell'applicazione della legge cui è attribuito il compito di autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della legge.
Rispetto degli obblighi normativi	La piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili alle organizzazioni richiedenti EMAS, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni.

## 5. MODALITA' OPERATIVE

In base a quanto stabilito dal Regolamento EMAS, la registrazione delle organizzazioni è concessa su delibera del Comitato (Regolamento CE 1221/09 Articolo 13 (Registrazione delle organizzazioni)).

Nell'ambito dell'articoli 13, 14 e 15 del Regolamento possono essere schematizzate le seguenti situazioni dove risulta necessario definire i compiti di ISPRA, ARPA, APPA e le relative modalità di interazione.

### 5.1. Prima registrazione

Il Regolamento CE 1221/09 all'art.13 prevede che, quando una organizzazione presenta domanda di registrazione, il Comitato, in quanto organismo competente, ai fini dell'accertamento di assenza di violazioni degli obblighi normativi in materia di ambiente, richieda all'autorità responsabile dell'applicazione della legge sul territorio una relazione scritta sull'assenza di violazioni alla legislazione ambientale applicabile da parte dell'organizzazione richiedente.

Tale formale richiesta viene inoltrata alle ARPA/APPa attraverso ISPRA - Servizio Certificazioni Ambientali entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, anticipandola informalmente anche via e-mail. ISPRA correda inoltre tale richiesta inviando le informazioni sull'organizzazione richiedente contenute nell'all. VI del Regolamento.

L'ARPA/APPa competente potrà fornire riscontro alla richiesta di ISPRA avvalendosi di una o più delle seguenti modalità:

- informazioni presenti presso i propri archivi;
- informazioni acquisite presso altre Amministrazioni competenti sul territorio;
- informazioni su eventuali procedimenti giudiziari avviati in campo ambientale e/o segnalazioni all'autorità giudiziaria;

- eventuale sopralluogo da effettuarsi presso l'organizzazione richiedente.

L'ARPA/APPA entro sessanta giorni trasmette formalmente all'ISPRA una Relazione contenente gli elementi riferiti all'organizzazione desunti dalle attività sopra elencate, specificando con quali delle modalità sopraindicate tali informazioni sono state acquisite.

Nel caso di organizzazioni sottoposte ad AIA nazionale l'ISPRA provvede a chiedere informazioni integrative all'unità operativa di competenza dell'ISPRA.

La relazione deve essere inoltrata, di norma, dalla funzione che all'interno dell'Agenzia ha la responsabilità della gestione dell'interfaccia in oggetto.

In particolare, nella relazione devono essere evidenziati, in modo sintetico e riferendosi alla situazione attuale del sito/organizzazione, gli elementi di non conformità (sostanziali, inosservanze di procedure autorizzative o di controllo), eventuali situazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione della conformità legislativa ed eventuali pertinenti reclami provenienti dalle parti interessate.

Nel caso la verifica richiedesse tempi più lunghi, dovrà essere data comunicazione in tal senso ad ISPRA; in tali casi, il termine temporale verrà esteso di ulteriori trenta giorni.

Trascorsi complessivamente novanta giorni, ISPRA trasmette al Comitato Sezione EMAS Italia la relativa relazione di istruttoria.

In caso di esito positivo, ISPRA darà seguito al procedimento di istruttoria al fine di permettere al Comitato di deliberare in merito. In caso di esito negativo si attiverà quanto previsto al punto 5.6. L'esito finale della relativa delibera del Comitato, sia in caso positivo che in caso negativo, viene comunicato all'organizzazione richiedente e, per conoscenza, all'ARPA/APPA di competenza.

## 5.2. Estensione

Qualora una organizzazione registrata presenti richiesta di estensione della registrazione, ossia qualora intenda estendere la registrazione anche ad altri siti/processi/attività ricadenti sotto il proprio controllo, si procede come descritto al precedente punto 5.1 limitatamente ai siti/processi/attività oggetto dell'estensione.

## 5.3. Mantenimento

Qualora l'ARPA/APPA, durante il periodo di validità della registrazione EMAS, accerti o venga a conoscenza di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia ambientale, di segnalazioni rilevanti o di eventi incidentali occorsi, relativi ad una organizzazione registrata EMAS, comunica tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, al Comitato per il tramite di ISPRA tali informazioni corredate da una descrizione dell'accaduto.

Il Comitato procede con deliberazione alla adozione dei necessari provvedimenti che vengono notificati all'organizzazione e di cui viene data informazione all'ARPA/APPA competente.

## 5.4. Rinnovo

Quando una organizzazione registrata EMAS richiede il rinnovo di registrazione, il Comitato procede al rinnovo qualora nel periodo di validità della registrazione non siano pervenute, dalle ARPA/APPA, dal Verificatore o da altre fonti attendibili, informazioni che costituiscano elemento ostativo e se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal Regolamento. L'esito della relativa

delibera viene comunicato all'organizzazione richiedente e, per conoscenza, all'ARPA/APPA di competenza. Qualora pervengano al Comitato elementi ostativi al rinnovo di registrazione viene attivato quanto previsto al punto 5.6.

#### 5.5. Sospensione e cancellazione

Qualora il Comitato accerti il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 15 del Regolamento EMAS, provvede secondo i casi a sospendere o cancellare l'organizzazione dal registro nazionale ed europeo. L'esito delle relative delibere viene comunicato all'organizzazione richiedente e, per conoscenza, all'ARPA/APPA di competenza.

#### 5.6. Consultazione delle Parti Interessate

Qualora il Comitato venga informato, tramite relazione, da ARPA/APPA o altro Ente di una violazione degli obblighi normativi in materia di ambiente da parte di una organizzazione registrata EMAS, lo stesso, in considerazione di quanto riportato nell'art. 15 del Regolamento, può richiedere tramite ISPRA l'attivazione della consultazione delle parti interessate al fine di ottenere le informazioni necessarie per adottare l'opportuna delibera. ISPRA invia all'organizzazione una richiesta scritta nella quale sono riportate le criticità in merito agli adempimenti legislativi sollevati da ARPA/APPA o altro Ente per le quali si richiedono azioni di risoluzione e i tempi previsti. Tale richiesta viene inoltrata al Verificatore Ambientale (V.A.) che ha convalidato la Dichiarazione Ambientale e p.c. all'ARPA/APPA o altro Ente competente. Le informazioni di ritorno dovranno essere comunicate anche all'ARPA/APPA o altro Ente che provvederà ad inviare un parere in merito alle controdeduzioni e/o alle azioni programmate/intraprese dall'organizzazione. ISPRA sottopone gli esiti della consultazione delle parti interessate al Comitato per il seguito di competenza. L'esito delle decisioni finali del Comitato viene comunicato all'organizzazione richiedente, al V.A. e, per conoscenza, all'ARPA di competenza.

### 6. INFORMAZIONE

In funzione della Legge istitutiva delle Agenzie e dei disposti organizzativi, ciascuna ARPA/APPA individua formalmente la funzione di riferimento cui, come struttura centrale, è assegnata la Responsabilità della gestione dell'interfaccia e la comunica all'ISPRA.

L'ISPRA a sua volta comunica a tutte le ARPA/APPA i nominativi ed i riferimenti di contatto del/i referente/i per l'attività di cui alla presente procedura.

Qualora il Comitato ritenga di acquisire informazioni aggiuntive, rispetto a quanto comunicato ai sensi dei punti precedenti, in merito allo stato di conformità normativa alle pertinenti leggi ambientali di un'organizzazione richiedente EMAS o in possesso della registrazione, interpella, tramite ISPRA, l'ARPA/APPA di competenza. L'ARPA/APPA consultata fornisce le informazioni se in suo possesso, inviando una relazione scritta all'ISPRA.

Come riportato ai punti precedenti in merito allo scambio di informazioni tra Comitato, ISPRA e ARPA/APPA, tutte le comunicazioni devono avvenire per iscritto (posta ordinaria, fax, e-mail, PEC) e comunque gli esiti delle delibere e delle pertinenti decisioni del Comitato vengono inviati per conoscenza alle ARPA/APPA di competenza. Gli esiti relativi alle informazioni fornite dalle ARPA / APPA vengono comunicati alle stesse.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, ISPRA cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione del registro ufficiale delle organizzazioni registrate EMAS.